



COMUNE DI VALMACCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 26 giugno 2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARIP CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIALI - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore venti e venti nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVIO PIERO - Sindaco	Sì
2. SOSSO GIOVANNI - Consigliere	Sì
3. BROVEGLIO BOSELLI ANNA MARIA - Consigliere	Sì
4. BERTONE MONICA - Vice Sindaco	No
5. ZAGO CRISTIAN - Consigliere	No
6. CARENINI GIAN GUIDO - Consigliere	Sì
7. CASTELVETRI DANILA - Consigliere	Sì
8. ANTIGA ROBERTO - Consigliere	Sì
9. ROTA ERNESTO - Consigliere	Sì
10. COPPA FILIPPO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Partecipa il Vice Segretario Comunale ENRICO Dott. BOVIO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in ragione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Dato atto che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di*

approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 7 - comma 7 quater – del D.L. 29.03.2024 n. 39 coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67 che stabilisce: *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024”*.

Premesso:

- che il Comune di Valmacca ha adottato il regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2017;
- che il Regolamento suddetto è stato modificato e riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.05.2023;

Considerato che, per quanto riguarda la TARIP applicabile nel 2024, appare opportuno introdurre l'art. 24 BIS *“Componenti perequative”* al Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati al fine di disciplinare quanto stabilito da ARERA con la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui è stata prevista l'*«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»*, introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Considerato che tale modifica rende quindi necessario procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento TARIP, al fine di disciplinare in modo compiuto le modalità di applicazione, riscossione e riversamento di tali componenti aggiuntive della TARIP, considerate anche le criticità espresse da IFEL nella propria nota del 13 febbraio 2024, la cui definizione non può essere rimessa all'Ufficio Tributi in sede di applicazione della TARIP;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il testo del regolamento sopra richiamato, integrato e modificato, composto da numero 53 articoli e n. 4 allegati che si allega alla presente deliberazione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARIP;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:
 1. di approvare le modifiche al regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARIP con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.05.2023, composto da numero 53 articoli e n. 4 allegati, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
 3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento

allegato.

Dopo di che, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 comma 4° del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

CONSIGLIO COMUNALE n. 17 DEL 26/06/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARIP CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIALI - APPROVAZIONE.

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dominga CREPALDI

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la sottoscritta responsabile del servizio finanziario esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, **parere favorevole.**

Li , 26/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ivonne Bauce

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 26/06/2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BOVIO PIERO

IL VICE SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to ENRICO Dott. BOVIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO 285 Reg. pubbl.

☒ Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 18/07/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 18/07/2024

IL VICE SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dott. Enrico Bovio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Addì 26-giu-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.
Lì 18/07/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Bovio